

299/24

**N° /2024 Reg. SENTENZE**

DEPOSITATA il 19 FEB. 2024

IRREVOCABILE il \_\_\_\_\_

N.1388/22 R.G. Tribunale  
N. 4189/21 R.G. notizie di reato

N. \_\_\_\_\_ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Registro Mod. 2/A/SG  
(Spese prenotate a debito)



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**SENTENZA**

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - **dott.ssa Paola Mariani** -del giorno **19 FEBBRAIO 2024** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

[REDACTED]

**LIBERO - ASSENTE**

[REDACTED] del foro di Pescara

[REDACTED]

1) del delitto p. e p. dall'art. 73 Dlvo 159/2011 perché, quale sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale del Questore di Pescara notificatogli in data 24.09.2019, si poneva alla guida del [REDACTED] tg [REDACTED] sprovvisto di patente di guida poiché revocata con provvedimento n. [REDACTED] emesso dal Prefetto di Pescara il [REDACTED] e notificatogli il [REDACTED].  
In Pescara il 15.08.2021

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

*Paola Mariani*

Le parti hanno concluso come da verbale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 22.2.2022 [REDACTED] è stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui alla rubrica.

All'udienza del 17.10.2022, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 05.05.2023 è stata espletata l'istruttoria consistente nell'esame di un teste indicato nella lista del Pubblico Ministero che, con il consenso della difesa, ha rinunciato all'ulteriore teste.

All'odierna udienza la causa è discussa con le conclusioni in epigrafe enunciate.

Il Tribunale ritiene che, atteso il compendio probatorio in atti, l'imputato debba essere assolto dal fatto di reato a lui ascritto.

Si contesta all'imputato il reato di cui all'art. 73 D.Lvo 159/11 per aver violato la misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, per essersi posto alla guida di una autovettura benchè senza patente di guida perché revocata.

Ora, dalla documentazione inserita nel fascicolo del dibattimento, emerge che a [REDACTED] [REDACTED] è stata applicata la misura dell'avviso orale del Questore con provvedimento del 16.5.2019 notificatogli il 24.9.2019.

Il teste [REDACTED], Agente della Polizia di Stato, aveva proceduto al del motociclo indicato nel capo d'imputazione, con a bordo alla guida [REDACTED]. Controllato al terminale, lo [REDACTED] risultava avere la patente revocata con provvedimento del 4 gennaio 2021 e che era sottoposto, in via definitiva, all'avviso orale del Questore.

L'art. 73 D.lgs. 159/2011 stabilisce che *nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.*

La medesima condotta di guida di veicoli senza patente o con patente revocata o non rinnovata posta in essere da soggetti non sottoposti, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale, invece, è stata depenalizzata, da ultimo, dal D.lgs. 8 del 2016. Attualmente, dunque, la suddetta condotta costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 116 co. 15 D.lgs. 285/1992.

Ai fini dell'integrazione del reato in esame, dunque, uno dei presupposti da accertare è l'esistenza di una misura di prevenzione personale a carico del soggetto. In proposito, per quanto di interesse

nel caso di specie, giova precisare che l'avviso orale è inserito nel capo relativo alle misure di prevenzione personali applicate dal questore (art. 3 D.lgs. 159/2011); tuttavia, il comma 4 del medesimo art. 3 prevede la *possibilità di applicare, in sede di avviso orale, divieti alle persone già definitivamente condannate per delitti non colposi* – divieti della specie di quelli riportati nella su citata norma (Cass. pen. sez. I, n. 47713 del 27.10.2022). Di conseguenza, occorre distinguere tra l'avviso orale "mero" – ossia che non comporta *alcuna conseguenza per l'avvisato se non il rischio di essere in futuro destinatario di una proposta di una misura di prevenzione* – e quello comportante divieti. L'avviso orale "mero", in effetti, non comporta alcuna limitazione per il soggetto, che è invitato "a tenere una condotta conforme alla legge", obbligo che grava su tutti i cittadini. Dunque, non comportando alcuna limitazione alla libertà personale, l'avviso orale del questore, senza alcuna prescrizione non costituisce una misura di prevenzione personale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. 159 del 2011 (Cass. n. 47713/2022, che richiama Cass. civ., sez. I, n. 7973/2017, Camera di Commercio Roma c. Baglioni; Cons. Stato, sez. III, n. 722 del 14.02.2014).

Nel caso di specie, atteso che l'unica prescrizione contenuta nell'avviso orale notificato allo [REDACTED] è l'obbligo di tenere una condotta conforme alla legge (cfr. avviso orale in atti), il suddetto non può essere qualificato come misura di prevenzione personale, dunque il fatto di reato di cui all'art. 73 D.lgs.159/2011 non sussiste.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [REDACTED] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Pescara, 19.02.2024

IL GIUDICE

(Dott. Paola Mariani)

Publicata mediante lettura e depositata all'udienza del 19 FEB. 2024  
Dott. Paola Mariani



Assistente Giudiziario  
Dott. Sebastiano D'Adamo

al P.M.G. \_\_\_\_\_  
COMUNICATO  
al P.G. il 21. 2. 2024

